# COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE n° 18/28-09-2020

**OGGETTO: TARI: Approvazione piano finanziario, tariffe ed agevolazioni anno 2020**

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di settembre con inizio della seduta alle ore 18:00, gestita in forma telematica in osservanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti:

| | PRESENTE / ASSENTE | |
|---|---|---|
| 1. Fabio Bruno Vicentini | Presente | |
| 2. Marcella Tononi | Assente | |
| 3. Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero | Presente | |
| 4. Miriam Brunori | Presente | |
| 5. Daniele Bonassi | Presente | |
| 6. Claudio Bertella | Presente | |
| 7. Luigi Bertoldi | Presente | |
| 8. Jacopo Bonincontri | Presente | |
| 9. Daniele Lorenzi | Presente | |
| 10. Giovanni Maffei | Presente | |
| 11. Paolo Triboldi | Presente | |
| TOTALE | Presenti 10 | Assenti 1 |

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Edi Fabris il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Bruno Vicentini assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

*Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Bonassi

*Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Daniele Bonassi

**C.C. n 18 del 28-09-2020**

**OGGETTO: TARI: Approvazione piano finanziario, tariffe ed agevolazioni anno 2020**

---

*Il Presidente del Consiglio comunale, Vicentini sottopone all'ordine del giorno del Consiglio comunale l'approvazione del piano finanziario tariffe ed agevolazioni anno 2020 della TARI e cede la parola all'Assessore al bilancio Bertoldi Luigi.*
*Bertoldi: "La determinazione del Piano Finanziario risulta avere avuto una genesi travagliata e complessa, lo sforzo degli uffici comunali che ringraziamo per il lavoro svolto e del sig. Andrea Longhi funzionario di Garda Uno che ci ha sostenuto in questo percorso, hanno reso leggibile e fruibile il Piano Finanziario e che oggi sottoponiamo alla valutazione del Consiglio comunale.*
*La legge 205 del 27 dicembre 2017 istituiva la ARERA, acronimo di Autorità di energia, reti e ambiente ha funzioni di controllo e regolazione del ciclo dei rifiuti e predispone il tariffario atto a determinare i corrispettivi a copertura dei costi sul seguente principio: "chi inquina paga". Prevede inoltre il criterio di riconoscimento dei costi di esercizio sugli anni 2018-2021 e predispone dei tetti massimi di aumento. Questo naturalmente per tutelare l'utente finale.*
*La delibera 443 riguarda la determinazione dei costi servizio rifiuti senza incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che continua a essere di pertinenza dell'ente sempre regolata dalla legge 147 del 2013 e DPR 158 del 1999.*
*L'iter di predisposizione del PEF è il seguente: il gestore Garda Uno predispone un piano economico finanziario "grezzo" (costi di competenza,) il Comune li analizza, li verifica e li aggiorna, per quanto di propria competenza, inserendo ad esempio i costi di spazzamento e i costi amministrativi. Lo approva e determina la tariffa, l'ente poi lo trasmette ad ARERA per l'approvazione finale.*
*I tempi previsti erano inizialmente fissati per il 30 di aprile, poi prorogati al 30 giugno 2020 e successivamente, l'art 138 del DL 34 di maggio, fa coincidere l'approvazione delle tariffe con il termine ultimo dell'approvazione del bilancio di previsione, ovvero il 30 settembre 2020.*
*Per la necessaria validazione abbiamo richiesto una valutazione da parte della cooperativa CO.SE.A, una cooperativa che ha assistito gli enti durante questo passaggio, certificando il nostro Piano Finanziario in datal 15 settembre 2020.*
*Inizialmente la commissione richiesta dalla cooperativa per lo svolgimento di tale attività era di 2.500,00€ +IVA ma grazie all'azione politica sinergica dei Sindaci che 18 comuni in cui opera Garda Uno per quanto riguarda la gestione dei rifiuti solidi urbani, il costo di questa valutazione è stato rivisto e confermato in 750,00 €+IVA.*
*La novità rispetto al piano finanziario 2017 è lo stralcio riguardante il verde, per un importo di circa 23.000,00 €. Essendo un servizio, dovrebbe essere fatturato direttamente all'utente, ma essendo per noi una modalità non sostenibile, si è deciso di finanziare il relativo importo con altre risorse.*
*Il piano finanziario si attesta su 470.701,00 € per quanto riguarda i costi del servizio e comprendono sia i costi del gestore, influenzati dal COVID in termini di quantità inferiori di rifiuti raccolti, sia l'incremento di 10.383,00€ che sono i costi esogeni che il gestore sconterà per lo smaltimento della differenziata.*
*A seguito dei ristori per le attività ATECO che prima indicavo, la copertura dei costi di 470.701,00 € sarà di 427.437,00 € tramite bollettazione all'utenza e di € 42.222,00, importo totale dello sgravio a favore delle utenze non domestiche, tramite utilizzo del fondo ministeriale per l'esercizio funzioni fondamentali del DL 34/2020 art 106, come si evidenzierà nella variazione di bilancio che andremo ad analizzare nel punto successivo.*
*Il Piano Finanziario ha scontato il parere positivo del Revisore dei conti*
*Parlando di rifiuti, è interessante vedere come si sono i modificati i parametri dal 2018 ad oggi. Nel 2018 c'è stata una raccolta di 1.304.728 chilogrammi, 601.388 chili di differenziata pari al 46,1%, 703.340 chili l'indifferenziata pari al 53,90%. Nel 2017 la raccolta differenziata era 41,9%. Dal 2019 abbiamo avuto la raccolta di un 1.386.272 chili, di cui 855.552 chili di differenziata, pari al 61,7%, 530.720 chilogrammi di*

*indifferenziata, pari al 38,3%. A luglio 2020 dagli ultimi dati del gestore abbiamo una raccolta 586.299 chilogrammi a fronte di 827.206 nel medesimo mese di luglio 2019, la differenziata si attesta a 375.679 chilogrammi pari al 64,1%, contro 210.620 chilogrammi di indifferenziata pari al 35,9%.*
*In ultima sintesi, se vogliamo un confronto sui numeri, in condizioni normali per esempio sugli alberghi con ristorazione introitavamo 60.095,00 € adesso con le riduzioni introitiamo 48.079,00 €, dagli alberghi senza ristorazione introitavamo €111.882,00 a seguito del ristoro Covid introitiamo sul 2020 € 89.512,00. Due voci che vanno a confermare quel percorso virtuoso di riconoscimento anche agli utenti di una risorsa di ristoro legato appunto al discorso della pandemia.*
*Il Presidente constatato che non vi sono al riguardo altre domande da parte dei Consiglieri comunali, pone egli stesso una domanda all'Assessore al bilancio: "Il calo consistente di rifiuti avvenuto nel mese di luglio, a fine anno si tradurrà in un risparmio consistente di spesa nei confronti di Garda uno o le prestazioni rimangono comunque invariate rispetto ai precedenti Piani Finanziari?"*
*L'Assessore risponde che ci sarà un ristoro di € 11.000,00 rispetto al Piano Finanziario per l'anno 2018, ma sarà maggiore sul Piano Finanziario 2022".*
*Il Presidente quindi chiude il dibattito e sottopone a votazione il piano finanziario TARI per l'anno 2020.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

**VISTO,** in particolare, l'Allegato A alla delibera 443/2019 sopra indicata, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**VISTA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

**EVIDENZIATO**, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**VISTA** la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

**RITENUTO** opportuno introdurre interventi agevolativi le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti e che sono stati inseriti nel Nuovo Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione n. 17 del 28 settembre 2020;

**DATO ATTO** che, per quanto concerne le utenze domestiche, l'Amministrazione Comunale potrà, come già previsto nel Regolamento TARI, deliberare di aiutare particolari soggetti o categorie, concedendo riduzioni o rimborsi parziali o totali della TARI, effettuando appositi bandi con i quali verranno concessi contributi;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

**RILEVATO** che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai seguenti codici ATECO, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate, come previsto dall'art.16 del Regolamento TARI, qui di seguito riportato:

Per il solo anno 2020, la delibera ARERA n.158 del 05.05.2020 ha stabilito l'obbligo di applicare riduzioni alla quota variabile delle tariffe di alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente danneggiate dalla crisi economica causata dell'emergenza COVID 19. Il Comune di Tignale, avendo scelto di applicare il comma 652 dell'art.1 della Legge 147/2013, ha determinato le tariffe applicando dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa al costo del servizio per unità di superficie imponibile e pertanto la tariffa non è composta da una quota fissa + una quota variabile, bensì solo da una quota fissa. Dall'analisi dei costi inseriti nel PEF per l'anno 2020 emerge che i costi relativi alla componente variabile sono pari al 30,11% del totale dei costi. Il Comune di Tignale ha pertanto deciso di applicare per l'anno 2020 le riduzioni di seguito elencate all'intera tariffa di alcune categorie di utenze non domestiche, deliberando così riduzioni maggiori rispetto a quanto stabilito da ARERA:

a. riduzione del 25% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 45.11 esposizioni auto, autosaloni
- 47.61 negozi di libreria
- 47.71 negozi di abbigliamento
- 47.72 negozi di calzature
- 91.02 musei
- 91.01 biblioteche
- 96.02 attività artigianale di parrucchiere, estetista

che rientrano nelle categorie
2.01 musei, scuole, associazioni
2.04 esposizioni, autosaloni
2.10 negozi non alimentari
2.12 botteghe artigianali;

b. riduzione del 20% della tariffa per le attività con in seguenti codici ATECO:
- 94.01 luoghi di culto e attività organizzazioni religiose
- 55.10 alberghi
- 55.20 affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, ecc.

che rientrano nelle categorie
2.6 alberghi e simili
2.7 case di cura ed esercizi spirituali ;

c. riduzione del 15% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 56.10 - 56.30 ristoranti - bar

che rientrano nelle categorie
2.16 ristoranti/pizzerie - 2.17 bar, caffè, pasticcerie

d. riduzione del 10% della tariffa per le attività con i seguenti codici ATECO:
- 16.20 fabbricazione prodotti in legno
- 25. fabbricazione prodotti in metallo
- 41.20 costruzioni edifici
- 42. - 43. lavori di costruzione specializzati (fabbri, idraulici, elettricisti, ecc)
- 45.20 carrozzerie- officine
- 63. elaborazione elettronica dati contabili
- 64. banche
- 65. uffici
- 68. agenzie-attività mediazione immobiliare - studi
- 69. studi professionali
- 71. studi di progettazione
- 79. attività e servizi delle agenzie di viaggio
- 86.23 studi dentistici

che rientrano nelle categorie
2.8 uffici, agenzie, studi professionali
2.9 banche
2.13 carrozzerie, autofficine
2.15 attività artigianali

e. riduzione del 5% della tariffa per la categoria 2.22 (attività turistico-ricettive non imprenditoriali.

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 44.121,00;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante utilizzo del contributo destinato alle zone rosse "Fondo Emergenza Covid-19-Zone Rosse", come previsto dall'art.112 del D.L. 34/2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

**PRESO ATTO** che le rate per il versamento della TARI, previste dal vigente regolamento comunale, pari a n. 2, con scadenza al 16 GIUGNO ed al 16 DICEMBRE, verranno così modificate per l'anno 2020:
RATA n. 1, pari al 50% della TARI dovuta per l'anno 2020, con scadenza al 31 OTTOBRE 2020;
RATA n. 2, pari al restante 50% della TARI dovuta per l'anno 2020 (conguaglio) con scadenza al 16 DICEMBRE 2020 ;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

**VISTO,** altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

**CONSIDERATO** che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

**ATTESO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**CONSIDERATO** che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO** che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RIMARCATO** che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO** che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**EVIDENZIATO** che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

**CONSIDERATO** che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

**RITENUTO,** dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative

all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO** che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO** che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**CONSIDERATO** che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

**EVIDENZIATO** che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

**PRESO ATTO** che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti,

sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

**PRESO ATTO**, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

**VISTO** l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

**CONSIDERATO**, in particolare, che l'art. 106, comma 3Bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge 77/2020, ha differito al 30 SETTEMBRE 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**RITENUTO** opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2020, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato;

**RILEVATO** che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportare nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**CONSIDERATO** però che per l'anno 2020 i termini sono stati spostati al 31 Ottobre per l'invio telematico ed al 16 Novembre per l'inserimento della delibera nell'apposita sezione del sito internet del Federalismo Fiscale, ai sensi del D.L. 104 del 14.08.2020;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del Regolamento per l'applicazione della TARI che riporta i coefficienti di produttività di rifiuti prodotti annualmente, espressi in Kg, da ogni categoria e sottocategoria, che verranno adottati;

**VISTI** gli allegati alla presente deliberazione che riportano le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19 dicembre 2019;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio competente in data 23 settembre, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente in data 23 settembre, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 22 settembre 2020 prot. n. 4270, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il "Report Validazione PEF 2020 Rifiuti" ai sensi dell'art. 19 dell'MTR 443/2019/rif Arera, predisposto dal Consorzio CO.SE.A in data 15 settembre 2020;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

**D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020,
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre, con voti unanimi favorevoli espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Bruno Vicentini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.a Edi Fabris

---

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 28-09-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.a Edi Fabris

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° **360** Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **28-10-2020** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **28-10-2020**

Il Responsabile amm.vo
F.to MARIAROSA ANTONIOLI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Data **28-10-2020**

Il funzionario delegato
Antonioli Maria Rosa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO A



| | Input dati Ciclo integrato RU | | Ambito tariffario/Comune di Tignale | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Input gestori (G)<br>Input Ente territorialmente competente (E)<br>Dato calcolato (C)<br>Dato MTR | | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/i | TOT PEF |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT | G | | 44.474 | - | 44.474 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | G | | 68.390 | - | 68.390 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | G | | 14.511 | - | 14.511 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | G | | 36.344 | - | 36.344 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – $COI^{EXP}_{TV}$ | G | | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | G | | 5.783 | - | 5.783 |
| Fattore di Sharing – b | E | | 0,3 | 0,3 | |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – *b(AR)* | E | | 1.735 | - | 1.735 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – $AR_{CONAI}$ | G | | 21.152 | - | 21.152 |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | E | | 0,33 | 0,33 | |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – $b(1+\omega)AR_{CONAI}$ | E | | 6.980 | - | 6.980 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $RC_{TV}$ | G | | - 152.137 | - 0 | - 152.137 |
| Coefficiente di gradualità *(1+γ)* | E | | 0,55 | 0,75 | |
| Rateizzazione r | E | | 4 | 4 | |
| *Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV}/r$* | C | | - 20.919 | - 0 | - 20.919 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 15.500 | - | 15.500 |
| $\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | | 149.587 | - 0 | 149.587 |
| | | | | | |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | G | | - | 66.718 | 66.718 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | | - | 32.818 | 32.818 |
| Costi generali di gestione - CGG | G | | 152.139 | 1.152 | 153.291 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | G | | - | - | - |
| Altri costi - COal | G | | 267 | - | 267 |
| Costi comuni – CC | C | | 152.406 | 33.970 | 186.375 |
| Ammortamenti - Amm | G | | 12.390 | - | 12.390 |
| Accantonamenti - Acc | G | | - | 4.271 | 4.271 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | | - | - | - |
| - di cui per crediti | G | | - | 4.271 | 4.271 |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | | - | - | - |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | | - | - | - |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | | 9.698 | - | 9.698 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - $R_{lic}$ | G | | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | | 22.088 | 4.271 | 26.359 |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – $COI^{EXP}_{TF}$ | G | | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $RC_{TF}$ | G | | 146.691 | - 11.621 | 135.070 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | E | | 0,55 | 0,75 | |
| Rateizzazione r | E | | 4 | 4 | |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF}/r$ | E | | 20.170 | - 2.179 | 17.991 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | | 17.449 | 6.839 | 24.288 |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | | 212.113 | 109.618 | 321.731 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | - | - | - |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ | C | | 361.700 | 109.618 | 471.318 |
| | | | | | |
| **Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif** | | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– $COV^{EXP}_{TV}$ | facoltativo | | - 11.000 | - | |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– $COS^{EXP}_{TV}$ | facoltativo | | - | - | |
| $\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | | 138.587 | - 0 | 138.587 |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– $COV^{EXP}_{TF}$ | facoltativo | | - | - | |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | | 212.113 | 109.618 | 321.731 |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio $RCND_{TV}$) | C | | 350.700 | 109.618 | 460.318 |
| *Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$* | | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – $RCND_{TV}$ | facoltativo | | | | |
| | | | | | |
| $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ al netto della componente di rinvio $RCND_{TV}$ | | | | | 460.318 |
| | | | | | |
| **Grandezze fisico-tecniche** | | | | | |
| % rd | G | | | | 38% |
| $q_{a-2}$ | G | | 1.305 | | |
| costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg | G | | 36,49 | | |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | | 39,174 |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | | 0 |
| | | | | | |
| **Coefficiente di gradualità** | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - $\gamma_1$ | E | | -0,45 | -0,25 | |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$ | E | | 0 | 0 | |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$ | E | | 0 | 0 | |
| Totale γ | C | | -0,45 | -0,25 | |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | C | | 0,55 | 0,75 | |
| | | | | | |
| **Verifica del limite di crescita** | | | | | |
| $rpi_a$ | MTR | | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - $X_a$ | E | | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$ | E | | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$ | E | | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$ | facoltativo | | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ | C | | | | 1,6% |
| (1+ρ) | C | | | | 1,016 |
| $\sum T_a$ | C | | *350.700* | *109.618* | 460.318 |
| ∑TVa-1 | | | | | 355.900 |
| ∑TFa-1 | | | | | 134.280 |
| $\sum T_{a-1}$ | E | | 391.350 | 98.830 | 490.180 |
| $\sum T_a / \sum T_{a-1}$ | C | | | | *0,939* |
| | | | | | |
| ∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | | 460.318 |
| delta ( ∑Ta-∑Tmax) | C | | | | - |
| | | | | | |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | | | - |

| ISTANZA PER MAGGIORI COSTI ESOGENI SMALTIMENTO (IN TARIFFA VARIABILE) | | |
|---|---|---|
| Incremento Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | G | 1.050 |
| Incremento Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | G | 8.388 |
| Incremento Oneri relativi all'IVA e altre imposte | G | 944 |
| | TOTALE ISTANZA | 10.383 |

| | | |
|---|---|---|
| $\sum T_{max}$ applicabile per l'anno 2020 | | 470.701 |
| $\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (incluso istanza) | (proporzionali al massimo ammissibile) | 148.969 |
| $\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso | (proporzionali al massimo ammissibile) | 321.731 |
| | TOTALE | 470.701 |

| | |
|---|---|
| $\sum TV_{a-1}$ | 355.900 |
| rapporto $\sum TV_a$ / $\sum TV_{a-1}$ | 0,42 |

**TARIFFA APPLICABILE (con eventuale riequilibrio $\sum TF_a$)**

Riclassificazione dei Costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR

| | | |
|---|---|---|
| riclassifica $\sum TV_a$ (inclusa istanza) | (proporzionali al massimo ammissibile) | 284.720 |
| riclassifica $\sum TF_a$ | (proporzionali al massimo ammissibile) | 185.981 |
| | TOTALE | 470.701 |

| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | |
|---|---|
| Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 | 0 |
| le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione | 0 |
| le entrate derivanti da procedure sanzionatorie | 0 |
| le ulteriori partiteapprovate dall'Ente territorialmente competente | 0 |
| | 0 |

**CORRISPETTIVO CHE GARDA UNO SPA FATTURERA' ALL'ENTE LOCALE PER IL SERVIZIO - IVA INCLUSA**

| TEST | CASO RICORRENTE | CORRISPETTIVO IVA INCLUSA |
|---|---|---|
| NO | GESTORE E ENTE LOCALE SONO ENTRAMBI SOPRA IL PEF (a-1) | |
| NO | GESTORE E ENTE LOCALE SONO ENTRAMBI SOTTO IL PEF (a-1) | |
| SI | GESTORE SOTTO IL PEF E COMUNE SOPRA IL PEF (a-1) | 361.083 |
| NO | GESTORE SOPRA IL PEF E COMUNE SOTTO IL PEF (a-1) | |

ALLEGATO B

| TARI 2020 | Colonna1 | Colonna4 | Colonna5 | Colonna6 |
|---|---|---|---|---|
| Categorie | MQ. RUOLO 2020 | TARIFFA | INCASSO PREVISTO 2020 | COEFFICIENTE 2020 |
| 1.1 Domestico 1 comp. | 30.856 | € 1,405 | € 43.352,680 | 4,142 |
| 1.2 Domestico 2 comp. | 20.530 | € 1,478 | € 30.343,340 | 4,357 |
| 1.3 Domestico 3 comp. | 20.812 | € 1,524 | € 31.717,488 | 4,493 |
| 1.4 Domestico 4 comp. | 15.739 | € 1,552 | € 24.426,928 | 4,575 |
| 1.5 Domestico 5 comp. | 5.738 | € 1,612 | € 9.249,656 | 4,752 |
| 1.6 Domestico 6 comp. | 31.750 | € 1,686 | € 53.530,500 | 4,970 |
| | | | | |
| 2.1 musei, scuole, associazioni | 413 | € 1,478 | € 610,414 | 4,357 |
| 2.2 campeggi, distrib. carburanti | 15 | € 3,734 | € 56,010 | 11,008 |
| 2.3 stabilimenti balneari | 255 | € 2,381 | € 607,155 | 7,019 |
| 2.4 esposizioni , autosaloni | 3.791 | € 1,155 | € 4.378,605 | 3,405 |
| 2.5 alberghi con ristorazione | 17.722 | € 3,391 | € 60.095,302 | 9,997 |
| 2.6 alberghi senza ristorazione | 32.994 | € 3,391 | € 111.882,654 | 9,997 |
| 2.7 case di cura e di riposo | 3.413 | € 2,831 | € 9.662,203 | 8,346 |
| 2.8 uffici, agenzie, studi professionali | 1.373 | € 5,086 | € 6.983,078 | 14,994 |
| 2.9 banche | 250 | € 8,468 | € 2.117,000 | 24,964 |
| 2.10 negozi non alimentari | 198 | € 3,734 | € 739,332 | 11,008 |
| 2.11 edicola, farmacia, tabaccai | 131 | € 3,734 | € 489,154 | 11,007 |
| 2.12 botteghe artigianali (parrucchieri) | 79 | € 3,734 | € 294,986 | 11,008 |
| 2.13 carrozzerie, autofficine | 612 | € 2,254 | € 1.379,448 | 6,645 |
| 2.14 capannoni industriali | 0 | € 2,254 | | 6,645 |
| 2.15 attività artigianali | 7.560 | € 2,254 | € 17.040,240 | 6,645 |
| 2.16 ristoranti,pizzerie | 3.203 | € 4,892 | € 15.669,076 | 14,422 |
| 2.17 bar, caffè, pasticcerie | 1.908 | € 4,295 | € 8.194,860 | 12,662 |
| 2.18 supermercati e negozi alimentari | 619 | € 4,892 | € 3.028,148 | 14,422 |
| 2.19 plurilicenze alimentari | 212 | € 4,892 | € 1.037,104 | 14,422 |
| 2.20 frutta, fiori, pescherie | 0 | € 7,339 | € 0,000 | 21,636 |
| 2.21 discoteche | 0 | € 4,061 | € 0,000 | 11,972 |
| 2.22 attività turist.-ricettiva non imprendit. | 17.705 | € 1,885 | € 33.373,925 | 5,557 |
| TOTALI | 217.878 | | € 470.259,286 | |

COSTO AL KG. DETERMINATO PARI A € 0,3392 (COSTO SERVIZIO € 470.259,31/1.386.272 KG. RIFIUTI SMALTITI